

**FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA
DEI COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

Titolo I	-	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Titolo II	-	SCOPO - OGGETTO
Titolo III	-	ASSOCIATI
Titolo IV	-	REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Titolo V	-	ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Titolo VI	-	COMITATO DI PRESIDENZA
Titolo VII	-	PATRIMONIO - ESERCIZIO - BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO
Titolo VIII	-	SCIoglimento
Titolo IX	-	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Il presente statuto regola la “Federazione dei Collegi dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia”, di seguito denominata Federazione. La Federazione è costituita dai Collegi Provinciali Lombardi che ne fanno richiesta, in ottemperanza alle deliberazioni dei propri rispettivi Consigli Direttivi in carica.

I Collegi Provinciali di cui sopra saranno di seguito definiti “Associati”.

I Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati iscritti ai Collegi Provinciali Associati saranno di seguito definiti “iscritti”.

Art. 2 - Alla Federazione potranno aderire altri Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di nuova costituzione nella Regione Lombardia.

Art. 3 - La Federazione ha sede legale ed operativa in Milano.

Art. 4 - La durata della Federazione è a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta con le modalità di cui all’art. 20 del presente statuto.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 5 - La Federazione è costituita su base associativa volontaria, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro e, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dei Collegi Provinciali e delle rappresentanze sindacali, persegue le seguenti finalità:

- a) realizzare un’organica presenza dei periti industriali (diplomati e laureati) nelle realtà sociali della Regione Lombardia, collaborando con gli Enti pubblici e privati, con le associazioni pubbliche e private e con altre federazioni regionali rappresentative di ordini e/o collegi professionali;
- b) tutelare il titolo, la dignità e le competenze del professionista perito industriale diplomato e/o laureato, nell’ambito professionale, sociale e culturale;
- c) attivare concrete iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale, in coerenza con le norme legislative vigenti. La Federazione svolgerà inoltre attività

consultive a favore dell'amministrazione Regionale e di altri Enti pubblici o privati, in materia di predisposizione di percorsi formativi destinati anche ai neolaureati di secondo livello, alla formazione professionale degli iscritti nei vari Collegi Provinciali ed alla definizione dei profili professionali in armonia con le istituzioni scolastiche tutte, in conformità ai principi ed alle direttive nazionali, regionali e comunitarie;

- d) coordinare le attività promozionali, istituzionali e di formazione professionale, da realizzare congiuntamente o disgiuntamente da parte dei singoli Associati;
- e) definire e/o stipulare convenzioni e accordi con l'Amministrazione Regionale, nonché con altri Enti pubblici o privati, in materia di affidamento di incarichi professionali, coerenti con le competenze attribuite ai periti industriali diplomati e laureati, ovvero in altre materie rilevanti per la professione del perito industriale;
- f) promuovere l'istituzione di commissioni tecniche specialistiche dedicate allo studio e approfondimento in merito a specifiche tematiche inerenti la professione di perito industriale diplomato e laureato;
- g) segnalare, attingendo tra gli iscritti negli Albi Provinciali, propri rappresentanti in commissioni, enti, organismi regionali, che prevedono quale componente, la figura del perito industriale;
- h) raccogliere ed elaborare informazioni, notizie e dati di interesse regionale da diffondere agli iscritti per il tramite dei Collegi provinciali, direttamente o con altri mezzi di diffusione;
- i) svolgere azione di coordinamento dei singoli Associati, non vincolante nei confronti dei Consigli Provinciali, sulle questioni istituzionali di loro competenza;
- l) assumere iniziative preventive di verifica e formulare pareri in materia di bandi di interesse per la categoria;
- m) coordinare l'attività degli Associati nella programmazione dei tirocini e dei corsi propedeutici all'esame di accesso per l'esercizio della libera professione del perito industriale e perito industriale laureato;
- n) formulare proposte in materia di tariffe ed onorari professionali in materia di prestazioni previste da leggi e normative regionali, sentito il parere del Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali laureati, allo scopo di armonizzare le stesse nell'ambito nazionale;

- o) tutelare anche in giudizio la professionalità e l'immagine degli Associati e degli iscritti, promuovendo giudizi in via autonoma o intervenendo in giudizi o procedimenti, anche amministrativi, da altri promossi;
- p) attuare forme di collaborazione con Organismi di rappresentanza della categoria ovvero altre Associazioni.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 6 – Fanno parte della Federazione i Collegi Provinciali indicati agli Art.1 e 2, la cui richiesta, sottoscritta dai rispettivi Presidenti, sia presentata all'assemblea degli Associati. Ciascun Associato accetta totalmente lo statuto della Federazione e si impegna a sostenerne e a non contrastarne le iniziative.

La qualità di Associato comporta il diritto di avvalersi dell'attività svolta dalla Federazione, alle condizioni e modalità fissate e deliberate dalla stessa.

Art. 7 - Gli Associati sono tenuti a contribuire al sostegno finanziario della Federazione, mediante il versamento di una quota definita annualmente così formata:

- a) una quota fissa ripartita in parti uguali fra gli Associati;
- b) una quota proporzionale determinata in funzione del numero degli iscritti di ciascun associato.

L'ammontare delle quote sarà determinato e deliberato in funzione delle esigenze del bilancio di previsione, tenuto conto delle inerenti disposizioni regolamentari. L'obbligo del versamento della quota annuale sussiste altresì relativamente all'intero anno nel corso del quale l'associato abbia comunicato il recesso dalla Federazione, indipendentemente dalla data della comunicazione.

Gli Associati si impegnano inoltre a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea in materia non istituzionale. Tale inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata dell'assemblea stessa, alla esclusione dell'Associato, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del contraddittorio. L'esclusione può aver luogo anche per morosità nel versamento dei contributi annuali e per comportamenti in contrasto con le finalità della Federazione, sempre su delibera motivata dell'assemblea e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 8 - La qualità di Associato viene meno nei casi sopra indicati o per rinuncia volontaria. La rinuncia volontaria deve avvenire a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente con allegata copia della delibera con la quale l'organo direttivo dell'Associato determina il recesso dalla Federazione, ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è formalizzata la richiesta.

Art. 9 - L'ammissione dei Collegi Provinciali che ne facciano richiesta, a norma dell'art. 6, è ratificata dall'assemblea valutata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

Entro quindici giorni dalla ratifica, ne viene data notizia al Collegio richiedente, che assume la qualifica di Associato solo dopo il versamento della quota di cui all' art. 7 del presente statuto.

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10 - Sono organi della Federazione:

- l'assemblea degli Associati.
- il Comitato di Presidenza.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 11 - L'assemblea è costituita dagli Associati, rappresentati dai singoli Presidenti dei rispettivi Collegi Provinciali, in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art. 7.

Ogni Associato ha diritto di esprimere in assemblea un solo voto. E' ammessa la rappresentanza per delega scritta conferita dal Presidente ad un Consigliere del proprio Collegio Provinciale.

Gli Associati sono convocati in assemblea dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno. La prima per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre; la seconda per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le convocazioni, sia per l'assemblea ordinaria, che straordinaria, avverranno mediante comunicazione scritta inviata a ciascun Associato, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni naturali consecutivi prima di quello indicato nella convocazione.

L'assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Associati; in tal caso il Presidente dovrà convocare l'assemblea non oltre 30 giorni naturali consecutivi dalla richiesta. I richiedenti la convocazione dovranno indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno come da regolamento.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti degli Associati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei quattro quinti degli Associati sui seguenti argomenti:

1. sugli indirizzi e le direttive generali della Federazione;
2. sulla nomina del Presidente della Federazione che presiederà anche il Comitato di Presidenza;
3. su eventuali compensi da corrispondere ai titolari degli incarichi amministrativi ed esecutivi, in funzione degli impegni assunti;
4. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
5. l'adozione del regolamento di cui all'art. 17, comprese le eventuali modifiche ed integrazioni;
6. sullo scioglimento della Federazione previsto dall'art. 20.

Con la medesima maggioranza dei quattro quinti, l'assemblea potrà esprimere voto di sfiducia nei confronti del Presidente, con conseguente decadenza dell'intero Comitato di Presidenza.

L'assemblea delibera con la maggioranza della metà più uno degli Associati:

- sul bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Comitato di Presidenza;
- sul contributo annuale di cui all'art. 7;
- sulla nomina dei rappresentanti della Federazione negli organismi di cui all'art. 5 lettera g) del presente statuto;
- su ogni altro argomento.

Ogni associato dispone di un voto indipendentemente dal numero degli iscritti.

I Presidenti dei Collegi Associati possono essere accompagnati da uno o più iscritti del loro Collegio che possono esprimere pareri e partecipare al dibattito assembleare, senza diritto di voto.

Le Associazioni dei Periti Industriali e altre organizzazioni, possono essere invitate a presenziare alle assemblee per mezzo di uno o più rappresentanti ed intervenire al dibattito assembleare, esprimere pareri e proporre iniziative senza diritto di voto.

TITOLO VI - COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 12 - La Federazione è amministrata da un Comitato di Presidenza. Esso è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dall'assemblea e scelto fra i Presidenti dei Collegi aderenti alla Federazione e due designati dal medesimo Presidente, come da successivo art. 13.

Il Comitato dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo altro mandato.

Art.13 - Il Presidente, nominato dall'assemblea, designa un Vice Presidente ed un Segretario anche con funzione di Tesoriere, scelti il primo tra i consiglieri dei Collegi Provinciali aderenti alla Federazione ed il secondo fra gli iscritti dei Collegi aderenti alla Federazione. Le designazioni dovranno essere comunicate agli Associati, e l'assemblea dovrà prenderne atto nella prima adunanza successiva alla designazione. In caso di dimissioni del Vicepresidente o del Segretario/Tesoriere, il Presidente provvederà a nuove designazioni con le stesse modalità.

In caso di dimissioni del Presidente, si intende dimesso l'intero Comitato di Presidenza. La comunicazione delle dimissioni dovrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata agli Associati e dovrà indicare la data di convocazione dell'assemblea per la nuova nomina.

L'assemblea dovrà essere indetta entro 30 giorni successivi alle dimissioni.

Se, nel corso del mandato, il Presidente del Comitato dovesse perdere la carica di Presidente del proprio Collegio, questo produrrà automaticamente le dimissioni dell'intero Comitato di presidenza.

La carica di Presidente è incompatibile con gli incarichi elettivi nazionali di categoria, compresi quelli della cassa di previdenza (EPPI).

Art. 14 - Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un suo componente e comunque almeno due volte all'anno per predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 15 - Il Comitato di Presidenza, oltre ai compiti di gestione ordinaria della Federazione, ha le seguenti funzioni:

- a) pianifica l'attività della segreteria e dispone le azioni ed i mezzi per l'attuazione delle delibere dell'assemblea;

- b) amministra i beni della Federazione;
- c) predispone, in base al programma di attività approvato dall'assemblea, i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione degli Associati.

Inoltre il Comitato:

- garantisce la rappresentanza della Federazione in tutti i rapporti con l'Amministrazione Regionale ed altri Enti in genere;
- collabora, su mandato dell'assemblea, con gli enti di formazione regionali (scuole, università, ecc.) per la pianificazione delle attività di formazione e di aggiornamento professionale;
- analizza e valuta la legislazione, i progetti di legge, i programmi formativi e comunque tutte le iniziative e attività degli enti pubblici regionali o di altri soggetti che incidano sugli interessi economici generali e sulla salvaguardia della figura professionale e delle competenze del Perito Industriale. Elabora le strategie e propone le iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, con la presentazione di un programma dettagliato comprensivo della previsione dei costi e della ripartizione degli stessi tra gli Associati;

Art. 16 - Il Presidente, rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

I rapporti con gli Istituti di credito sono regolati dal Presidente e dal Segretario, con firma libera e disgiunta, limitatamente agli importi determinati dal regolamento.

Oltre tali importi, è necessaria la firma congiunta.

La firma congiunta è in ogni caso richiesta per l'accensione di prestiti o mutui di qualsiasi importo, per l'attivazione di conti correnti e prestazioni di garanzie sotto qualsiasi forma e importo.

Art. 17 - Il Comitato predispone il regolamento per il funzionamento della Federazione in armonia con il presente Statuto. L'adozione del regolamento, le modifiche, le aggiunte e le integrazioni, devono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Le norme regolamentari sono vincolanti per gli Associati.

TITOLO VII PATRIMONIO - ESERCIZIO – BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 18 - Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo siano attribuibili alla Federazione medesima;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dalle quote associative di cui all'art 7 e dai contributi richiesti agli associati per specifiche esigenze.

Non si può far luogo, per alcun titolo, a distribuzione del patrimonio sotto qualsiasi voce, salvo tassative disposizioni di legge.

Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all'uso delle riserve della Federazione devono essere adottate con delibera dell'assemblea degli Associati.

Art. 19 - L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo devono essere predisposti dal Comitato di Presidenza e sottoposti all'approvazione dell'assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 20 - Lo scioglimento della Federazione è un atto straordinario deliberato dall'assemblea appositamente convocata, in conformità a quanto stabilito nell'art. 11.

L'assemblea, con le stesse maggioranze previste per lo scioglimento, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla finale destinazione del patrimonio, esclusivamente per iniziative benefiche, sociali o per finalità di pubblica utilità.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore per le associazioni.

Art. 22 - Ogni controversia nascente dal presente statuto o dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra Associati e Federazione, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri. Due degli arbitri saranno nominati dalle parti in conflitto, uno per ciascuna di esse. Il terzo, con funzioni di presidente, sarà designato dagli arbitri nominati dalle parti ovvero, in mancanza di loro accordo, dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Il giudizio arbitrale sarà espresso in forma irrituale, secondo equità, e sarà inappellabile.